



TESTO UNICO APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Art. 21-quater

Computo dei termini

Il computo dei termini previsti nel presente decreto e' effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 1182/71.

Versione in vigore dal 9 dicembre 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico appalti pubblici di forniture
Estremi	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Capo	V — Fornitori di paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1992

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-appalti-pubblici-di-forniture/art-21-quater-computo-dei-termini/versione/1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it